



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 464

Ordinanza n. 464/T.V.

Chieti li 09.12.2024

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Sagas S.r.l., acquisita al prot. n. 83631 del 09.12.2024, nonché la nota integrativa trasmessa via e-mail in data 09.12.2024, con cui si chiede l'istituzione del divieto di sosta in Via Feltrino e Via Casoli, per i giorni 12 e 13 dicembre prossimi, al fine di poter eseguire lavori di ripristino della pavimentazione stradale;

Considerato che in Via Feltrino i lavori saranno eseguiti nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale Abruzzo e l'intersezione con Via Casoli, dove è presente uno spartitraffico, per metà corsia alla volta, senza interferire con la normale viabilità veicolare;

Considerato, inoltre, che in Via Casoli i lavori saranno eseguiti in un tratto di ml. 100 circa a partire dall'intersezione con Via Feltrino, per metà carreggiata per volta;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione in entrambi i tratti viari sopra indicati, nonché di istituire il senso unico alternato in Via Casoli, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, per i giorni 12 e 13 dicembre 2024, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di ciascun giorno, su entrambi i lati dei seguenti tratti viari:
 - in Via Feltrino, nel tratto compreso tra l'intersezione con Viale Abruzzo e l'intersezione con Via Casoli;
 - in Via Casoli, in un tratto di ml. 100 circa a partire dall'intersezione con Via Feltrino;
2. l'istituzione del senso unico alternato in Via Casoli, nel tratto indicato al punto 1., per i giorni 12 e 13 dicembre 2024, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di ciascun giorno, con utilizzazione di movieri o semafori mobili.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica stradale mobile per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S., e per il senso unico alternato, come previsto dall'art. 21 del C.d.S. e dagli artt. 40, 41 e 42 del Reg. C.d.S., nonché a fornire i semafori e/o i movieri. Resta, inoltre, fin d'ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose

in conseguenza dei lavori che si andranno ad eseguire e per tutto il tempo necessario. La stessa Ditta, a fine lavori, dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, esistente prima dell'effettuazione dei lavori, eventualmente danneggiata.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. La Panoramica.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Fabio PRIMITEIRA

[Handwritten signature in blue ink]